

Procedura aperta per la fornitura di gadget per l'Ateneo

Gara telematica n. 108671

CIG 9269382801

CAPITOLATO SPECIALE

DEFINIZIONI

Appaltatore	Il soggetto con il quale UniTrento ha firmato il Contratto
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla Gara
Capitolato Prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche minime della Fornitura
Capitolato Speciale	Il presente documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola che raggruppata, raggruppanda che presenteranno Offerta per la Gara
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore
Disciplinare di Gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione e di aggiudicazione
Documenti di Gara	I seguenti documenti: Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale, Capitolato Prestazionale e loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla Gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta, i criteri di valutazione delle offerte e di scelta dell'Aggiudicatario.



Capitolato Speciale

Fornitura	L'oggetto dell'appalto
Offerta	L'offerta tecnica ed economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla Gara
Opzione/i	Rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto con funzioni di coordinamento e di garanzia al buon funzionamento della Fornitura
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Alessandra Montresor
Responsabile del procedimento di gara	Dott. Roberto Margoni; pec: ateneo@pec.unitn.it
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento



Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad una impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura di gadget per l'Ateneo, con caratteristiche tali da far fronte alle specifiche di cui al presente Capitolato Speciale e al Capitolato Prestazionale e relativi allegati.

Art. 1-Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016, L.P. 2/2020 e per quanto da queste non disposto dal D.lgs. 50/2016.

Art. 2-Durata del contratto

Il Contratto avrà la durata di 24 mesi dalla data di stipula del contratto.

UniTrento si riserva la facoltà di attivare l'Opzione di rinnovo del Contratto per ulteriori 24 mesi.

Art.2 bis - Avvio dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni e direttive necessarie.

L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite per l'avvio dell'esecuzione del Contratto.

Qualora l'Appaltatore non adempia, UniTrento ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto previa instaurazione del contraddittorio con l'Appaltatore.

Il Direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Appaltatore. Il verbale viene redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dell'Esecuzione del contratto e dal Responsabile dell'Appaltatore.

Art. 3-Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di gadget per l'Ateneo.

Trattasi di un contratto di somministrazione a prestazioni periodiche ai sensi dell'art. 1559 del codice civile.

UniTrento ha facoltà di attivare l'Opzione di rinnovo del Contratto per ulteriori 24 mesi per l'importo massimo stabilito all' art. 7 che segue. L'attivazione dell'Opzione è facoltà esclusiva di UniTrento. L'esercizio di tale facoltà sarà comunicato all'Appaltatore almeno 60 giorni prima della scadenza del Contratto.

Le caratteristiche tecniche e funzionali minime richieste per le prestazioni contrattuali sono riportate nel Capitolato Prestazionale e relativi allegati e sono da considerarsi come requisiti



Capitolato Speciale

minimi essenziali dell'oggetto della Fornitura. Detti requisiti minimi sono integrati con l'Offerta Tecnica presentata dall'Appaltatore i cui ampliamenti e modalità esecutive entreranno a far parte dell'oggetto del Contratto.

Il mancato rispetto, in fase di esecuzione contrattuale, di quanto offerto in fase di gara costituisce grave inadempimento contrattuale.

Art. 4-Verifica di regolare esecuzione e verifiche in corso di contratto

Le procedure di emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

Le verifiche in corso di contratto saranno effettuate per ogni singolo ordine di gadget, entro 10 giorni lavorativi dalla consegna, dal referente dell'ufficio ordinante che provvederà al controllo della merce consegnata e alla controfirma del Documento di trasporto ovvero provvederà alla contestazione di eventuali difformità dandone comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento. L'esito positivo di ciascuna verifica di corretta esecuzione è condizione indispensabile per il pagamento dei corrispettivi contrattuali.

Al termine del contratto UniTrento procederà a redigere il certificato di regolare esecuzione finale. L'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione finale è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 14 che segue.

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione finale, UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della legge provinciale n. 2 del 2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 5-Conformità dei prodotti

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere conformi a quanto prescritto dal Capitolato prestazionale e relativi allegati.

Art. 6-Garanzia

Tutti i prodotti oggetto della Fornitura devono essere coperti da garanzia di 12 mesi.

La garanzia di cui al presente articolo non esclude la responsabilità dell'Appaltatore secondo la disciplina di diritto civile relativa alla vendita.

Art. 7-Valore complessivo e clausola revisione dei prezzi

Il valore complessivo massimo del Contratto sarà determinato:

- applicando la percentuale di sconto offerta dall'Appaltatore sull'importo a base di gara di



€160.000,00 e sull'importo della seguente Opzione:

- rinnovo del contratto di 24 mesi ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016 € 140.000,00.

Trattandosi di contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati sulla base del numero di gadget ordinati ai prezzi unitari offerti dall'Appaltatore. I prezzi unitari riportati da UniTrento nell'allegato 2 "Elenco prodotti gadget" sono indicativi e non vincolanti e rappresentano il computo metrico estimativo.

I quantitativi indicati nell'allegato 2 "Elenco prodotti gadget" al Capitolato prestazionale sono indicativi e non vincolanti per UniTrento in quanto stimati sulla base dei consumi storici e delle presunte nuove esigenze di Unitrento.

L'Appaltatore si impegna ad accettare sino al valore massimo complessivo del Contratto e alle condizioni previste, ordinativi di fornitura di gadget dalle varie strutture di Unitrento.

UniTrento non assume l'obbligo di acquistare ogni tipologia di gadget riportato nell'allegato 2 al Capitolato Prestazionale.

I prezzi offerti si intendono comprensivi di tutti gli oneri necessari per realizzare la Fornitura in conformità ai documenti di gara

A partire dal secondo anno di decorrenza del contratto, una sola volta in ciascun anno, su richiesta dell'Appaltatore, può essere riconosciuto l'aggiornamento annuale dei prezzi unitari offerti, con decorrenza dal mese successivo alla richiesta di aggiornamento. La revisione dei prezzi a decorrere dal secondo anno di vigenza sarà riconosciuta in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d.FOI) disponibile alla data di decorrenza della revisione prezzi e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto per un importo massimo di € 20.000,00. La variazione percentuale come sopra definita e da applicare ai prezzi offerti viene determinata al secondo decimale troncando quelli successivi e verrà riconosciuta a partire dal 30° giorno successivo a quello di protocollazione della relativa richiesta.

Art. 8-Modalità, luogo e tempi di consegna

La Fornitura dei prodotti richiesti, dovrà avvenire a consegne ripartite, per le varie Strutture ordinanti di UniTrento.

Il minimo d'ordine per ciascun prodotto è riportato nella Colonna "quantità minima d'ordine dell'allegato 2 al Capitolato Prestazionale "Elenco dei prodotti gadget".

Per ciascun ordine è richiesta la consegna al piano.



Capitolato Speciale

La Fornitura dovrà essere consegnata all'indirizzo riportato in ogni Ordine di fornitura.

La consegna deve avvenire nel termine massimo di 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell'Ordine o eventuale termine migliorativo offerto.

Sono a carico dell'Appaltatore i rischi derivanti dal perimento fortuito dei beni oggetto della fornitura. A tal fine si definisce la produzione degli effetti traslativi della proprietà alla consegna dei medesimi nei locali indicati da UniTrento.

Art. 9-Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti, ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della Fornitura.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 10-Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto, dovrà essere reperibile e contattabile - nei giorni feriali, in orario d'ufficio –, per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 11-Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Responsabile del procedimento, nei limiti delle proprie competenze professionali e di quanto previsto dalla vigente normativa, svolge le funzioni di Direttore dell'esecuzione del contratto o provvede a nominare un soggetto diverso. In quest'ultima ipotesi, il Responsabile del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'Appaltatore. Il Direttore dell'esecuzione con il supporto del referente di ciascun Ordine verificherà il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando le deficienze riscontrate nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i ritardi e le altre eventuali inadempienze riscontrate informando il Responsabile del procedimento che provvederà alla formale contestazione.

Art. 12-Comunicazioni all'Appaltatore



Capitolato Speciale

Le comunicazioni all'Appaltatore saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 9 che precede, ed avverranno esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC).

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere presentate per iscritto al referente dell'ufficio ordinante, al Direttore dell'esecuzione e al Responsabile del procedimento entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, in caso contrario, scaduto il termine, la comunicazione si intende accettata integralmente e senza alcuna eccezione e l'Appaltatore decade dal diritto di presentare osservazioni.

Unitrento comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

Art. 13-Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni sua comunicazione al Direttore dell'esecuzione del contratto e al Responsabile del procedimento esclusivamente per iscritto (prevalentemente a mezzo PEC), tramite il Responsabile dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti e/o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 10 giorni lavorativi dal suo verificarsi.

L'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 14-Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 e D.M. 19.01.2018 n. 31.

L'importo della garanzia definitiva sarà calcolato sul valore dell'importo complessivo del contratto ed è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 3 che precede.

La garanzia definitiva deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento accetterà unicamente garanzie definitive conformi allo Schema tipo sopraccitato. Eventuali condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 non saranno



Capitolato Speciale

accettate da UniTrento. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia definitiva è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di regolare esecuzione finale di cui all'art. 4 che precede.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 15-Penalità

Per ogni giorno naturale e consecutivo maturato di ritardo nella consegna di ciascun ordine, non imputabile a UniTrento ovvero a forza maggiore o caso fortuito, è applicata una penale pari all' 1 per mille dell'ammontare del singolo ordine.

Saranno inoltre applicate penali nelle seguenti ipotesi:

- Se verranno riscontrati in ogni singolo ordine un numero pari o superiore al 5% di prodotti difettosi, oltre alla sostituzione dei prodotti stessi, verrà applicata una penale pari al 10 % del valore dell'ordine;
- Se verranno riscontrate, nell'arco di un semestre, 3 consegne in luoghi diversi da quelli indicati nell'ordine, verrà applicata una penale pari al 5% del valore degli ordini consegnati in luoghi diversi.
- In caso di ritardo nella sostituzione dei prodotti difettosi verrà applicata una penale pari a 10,00 € per ogni prodotto non sostituito nei termini di cui all'art. 17 che segue.

L'importo delle penali sarà trattenuto direttamente sui corrispettivi contrattuali o sul deposito cauzionale.

Qualora l'ammontare di dette penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 18 che segue.

Art. 16-Modifica prodotti

Qualora l'Appaltatore intenda sostituire alcuni prodotti originariamente offerti con altri di prestazioni e/o caratteristiche più elevate dovrà informare UniTrento sulle caratteristiche migliorative dei prodotti e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alla Fornitura.

UniTrento procederà all'analisi della proposta e ne comunicherà all'Appaltatore l'esito. Dette eventuali pattuizioni non modificheranno i prezzi offerti in sede di Gara.

Art. 17-Gestione dei resi

L'Appaltatore ritira, senza alcun addebito a carico di Unitrento, entro 5 giorni lavorativi dalla



Capitolato Speciale

contestazione, i prodotti che dovessero risultare difettosi, non conformi a quanto indicato nell'ordine o non rispondenti alle caratteristiche previste nei documenti contrattuali. L'Appaltatore dovrà provvedere alla sostituzione dei prodotti entro dieci giorni lavorativi dal ritiro.

Art. 18-Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore, senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale, grave inadempimento contrattuale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- c) subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del Contratto;
- d) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- e) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% dell'ammontare contrattuale;
- f) nelle ipotesi previste dalla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- g) nelle ipotesi previste dall'art.108 del D.lgs. 50/2016;
- h) al verificarsi del quinto ritardo superiore a 20 giorni naturali e consecutivi dei termini di consegna previsti all'art. 8 che precede;
- i) mancata corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti ai documenti contrattuali e qualora non fossero sostituiti entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta di UniTrento.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione, UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. C.C.

Art. 19-Pagamenti

I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulle relative fatture, saranno effettuati da UniTrento a mezzo del proprio tesoriere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo comunicazione all'Appaltatore di difetto o non corrispondenza della Fornitura rispetto a quanto ordinato. Si ricorda che per motivi amministrativi, pur avendo l'Università di Trento un unico codice fiscale ed un'unica Partita Iva, verrà richiesto all'Appaltatore di mantenere una fatturazione distinta per Centri di costo e, all'interno di questi, per fondo di spesa.



Capitolato Speciale

Per favorire l'attività di fatturazione si chiederà l'attribuzione per ogni centro di costo di uno specifico codice di fatturazione.

Per ogni Fondo di spesa dovrà essere emessa specifica fattura. Le fatture, complete del numero di riferimento del contratto e del CIG, dovranno essere intestate a: Università di Trento - Via Calepina, 14 - 38122 Trento e dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio corrispondente all'ufficio ordinante in osservanza delle modalità previste dalla normativa. Le fatture dovranno essere emesse con esigibilità codice S "scissione dei pagamenti".

Tutti i pagamenti sono condizionati al rispetto degli obblighi contrattuali. L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che l'Appaltatore preciserà ai sensi dell'art. 20 che segue.

Ai fini del pagamento all'appaltatore/subappaltatore troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.P. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

Sull'importo netto progressivo sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione della verifica di conformità e previo rilascio del D.U.R.C. regolare.

In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento fatturato, UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

I termini indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.

Art. 20-Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis della L. 136/2010. Si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Detta comunicazione dovrà essere inviata a mezzo PEC (ateneo@pec.unitn.it) e indirizzata all'Ufficio Contabilità Fiscale. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione.



Capitolato Speciale

L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010.

Art. 21-Oneri e obblighi contrattuali

Nell'esecuzione della Fornitura l'Appaltatore assicura le migliori prestazioni tecniche al fine di eseguirle a perfetta regola d'arte nel pieno rispetto di tutte le condizioni e clausole espresse nei Documenti di gara, nelle varie disposizioni di legge e regolamenti comunitari, con particolare riferimento alle caratteristiche tecniche e di sicurezza dei beni forniti.

L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale a:

- garantire il perfetto funzionamento dei prodotti forniti,
- manlevare UniTrento dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione, diretta ed indiretta, delle obbligazioni derivanti dal Contratto, nonché in relazione a danni accidentali causati da terzi e/o da eventi naturali;
- predisporre tutti gli strumenti, le metodologie e l'organizzazione necessaria atti a garantire elevati livelli di Fornitura e dei servizi connessi oggetto del Contratto.

Art. 22-Riservatezza e trattamento dei dati

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali.

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC, ha la facoltà di risolvere il contratto, fermo restando che



l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli altri soggetti coinvolti.

Art. 22 bis – Trattamento dei dati personali

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale per la Protezione dei Dati Personali” (di seguito anche “GDPR”), si forniscono le seguenti informazioni. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@unitn.it;

Il Responsabile della protezione dei dati, al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali, può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it.

Finalità e natura del trattamento: I dati personali raccolti verranno trattati dall'Università nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico esclusivamente per la finalità di stipulazione ed esecuzione del contratto nonché per l'adempimento dei connessi obblighi di legge (art. 6, 1 par., lett. e), b) e c) e art. 10 del GDPR; art. 2-octies Codice Privacy). Il conferimento dei dati è indispensabile per la stipulazione ed esecuzione del contratto e il mancato conferimento determina l'impossibilità di procedere alla stipula.

Fonte e categorie dei dati: I dati sono raccolti presso l'interessato e presso altri soggetti esterni o provengono da fonti accessibili al pubblico. I dati personali trattati sono dati personali comuni (quali dati anagrafici, dati di contatto, codice fiscale, estremi identificativi del documento di riconoscimento, dati economico/finanziari, dati fiscali, dati bancari) e dati personali relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari).

Modalità di trattamento: il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea e/o informatizzata da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, pertinenza, non eccedenza, riservatezza ed in modo da garantire un'adeguata sicurezza.

Destinatari dei dati: I dati personali potranno essere comunicati, oltre che al personale di Ateneo coinvolto nel perseguimento delle finalità sopraindicate, anche ad altri soggetti terzi, pubblici e privati, per il perseguimento delle suddette finalità nonché per l'adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Conservazione: i dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione delle finalità sopraindicate e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta



dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

Diritti degli interessati: in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare ai contatti sopraindicati i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, quali il diritto di accesso, rettifica, integrazione e, nei casi previsti, la cancellazione, la limitazione del trattamento dei dati e il diritto di opposizione. Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

Per maggiori informazioni consultare l'informativa completa pubblicata sul portale di Ateneo al seguente link: <https://www.unitn.it/privacy>.

Non ravvisandosi per il presente appalto i presupposti di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, l'appaltatore non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 23-Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui.

Qualora sia promossa nei confronti di UniTrento azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, UniTrento è tenuta ad informare prontamente per iscritto l'Appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di UniTrento, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato.

Art. 24-Utilizzo del nome e del logo dell'Università di Trento

UniTrento non potrà essere citata a scopi pubblicitari, promozionali e nella documentazione commerciale, né potrà mai essere utilizzato il logo dell'Ateneo se non previa autorizzazione da parte di UniTrento.

Art. 25-Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nei documenti contrattuali sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi, la loro osservanza quindi non ne limita né riduce comunque la responsabilità.



L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della Fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.

Art. 26-Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 27-Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

Durante la fornitura all'interno della sede di UniTrento, il personale dell'Appaltatore dovrà portare ben visibile una tessera di riconoscimento in conformità al D.lgs. 81/2008.

Nelle ipotesi di subappalto il cartellino del personale del subappaltatore dovrà inoltre riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.

Art. 28-Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Art. 29-Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Responsabile del procedimento e al Direttore dell'esecuzione del contratto e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 30-Sicurezza



Trattandosi di contratto avente ad oggetto la mera fornitura di gadget per l'Ateneo che non prevede lo svolgimento da parte dell'Appaltatore di attività nei locali di UniTrento non si procederà alla redazione dei documenti inerenti la sicurezza da rischi interferenziali.

Art. 31-Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016.

Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti della Fornitura che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.20 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di verifica di conformità UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti

Art. 32-Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente da UniTrento (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione con richiesta di rimborso.

Art. 33-Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art.53¹ comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 il contratto sarà nullo.

Art. 34-Clausola di non esclusività

Al presente contratto non si applica l'art. 1567 del codice civile e pertanto è facoltà di UniTrento affidare prestazioni uguali a quelle oggetto del presente Capitolato speciale ad altri operatori economici.

Art. 35-Codice etico e Codice di comportamento

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice

¹ Art.53 comma 16-ter I dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad esso riferiti.



Capitolato Speciale

Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa sull'anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.